

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 3061-A}

RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

presentata alla Presidenza il 14 ottobre 2002

(Relatore: **AIRAGHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 luglio 2002 (v. stampato Senato n. 1329)

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(**BUTTIGLIONE**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(**CASTELLI**)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**TREMONTI**)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

Legge comunitaria 2002

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 23 luglio 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI!

1. *Ambito di intervento normativo.*

Il disegno di legge comunitaria per il 2002 si componeva, nel testo approvato dal Senato, di 25 articoli e due allegati (A e B) con i quali si prevede il recepimento di 21 direttive (13 con l'allegato A e 8 con l'allegato B). Il disegno di legge prevede, come di consueto, al Capo I le disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari e al Capo II le disposizioni particolari di adempimento ed i criteri specifici di delega legislativa.

Rispetto al testo originario del disegno di legge comunitaria per il 2002, presentato dal Governo, il Senato ha aggiunto ulteriori 10 articoli e disposto il recepimento di ulteriori 3 direttive. Per quanto riguarda il rapporto con la struttura delle precedenti leggi comunitarie si registra quest'anno l'aumento delle disposizioni dirette a dare esecuzione a sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee (gli articoli 7, 13, 15, 16, 17 e 24), nonché delle disposizioni con le quali si intende chiudere un contenzioso esistente in sede comunitaria o prevenirlo (articoli 10, 11, 19 e 25), ovvero dirette ad eliminare norme giudicate dalla giurisprudenza interna in contrasto con i Trattati (articolo 9).

Per quanto attiene ai criteri specifici di delega, questi sono presenti con riferimento all'articolo 18, per il recepimento della direttiva 2002/39/CE relativa ai servizi postali, nonché per l'articolo 21 per il recepimento delle direttive 2001/107 e 2001/108 sugli OICVM e per i nuovi articoli 28 e 30 in materia bancaria e finanziaria.

Alcuni altri dati e informazioni essenziali di carattere generale sono contenuti poi nella relazione illustrativa del disegno di legge comunitaria per il 2002. Essa infatti — sulla base degli obblighi derivanti dall'articolo 2, comma 3, della legge La Pergola — contiene innanzitutto i dati sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario. La relazione riporta i totali delle procedure di infrazione distinte per fase alla data del 21 febbraio 2002. Vengono indicate un totale di 182 procedure di cui 128 procedure di infrazione delle quali 93 sono lettere di costituzione in mora (primo stadio del contenzioso comunitario), e 35 pareri motivati emessi dalla Commissione europea per infrazioni al diritto comunitario; 54 ricorsi promossi davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee. A queste si aggiungono 10 sentenze di inadempimento e 8 procedure di cui all'articolo 228 del Trattato CE in base al quale la Commissione europea, in caso di inesecuzione del giudicato, può adire la Corte di Giustizia per chiedere l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per lo Stato membro inadempiente.

Essa contiene inoltre l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome. Si tratta di 48 direttive, alla cui attuazione provvede lo Stato ovvero le regioni o le province autonome nell'ambito del riparto costituzionale di competenze e fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato previsti dalla legge La Pergola (articolo 10 e seguenti) e dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 112/1998.

Occorre sottolineare come, rispetto agli anni precedenti, si rileva un aumento delle

direttive da recepire in via amministrativa: 48 direttive a fronte delle 20 dello scorso anno e delle 21 previste con delega legislativa nel presente disegno di legge.

La relazione contiene inoltre l'elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione, in quanto evidentemente di diretta applicazione, in virtù del loro contenuto sufficientemente specifico, ovvero in quanto l'ordinamento interno risulta già conforme ad esse. La relazione riporta un elenco di 45 direttive già attuate negli anni 2000 e 2001.

Nella relazione governativa dovrebbero infine essere contenute indicazioni relative alla legislazione regionale attuativa delle direttive comunitarie, come previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge «La Pergola», dopo la novella apportata dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999). Tuttavia, nella relazione al disegno di legge comunitaria per il 2002 si fa presente che tali dati non risultano disponibili.

Per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge, i primi sei articoli, ad eccezione dell'articolo 4 introdotto con un emendamento in Assemblea al Senato che reca una delega per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di prodotti fitosanitari, contengono — come di consueto — disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari: tra questi, gli articoli 1 e 2 individuano i principi di delega legislativa per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B. Non è previsto invece il recepimento di direttive con regolamento delegificato.

In particolare, l'articolo 3 reca la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazione di disposizioni comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa. L'articolo 5 stabilisce il principio in base al quale gli oneri per le prestazioni ed i controlli da eseguire da parte delle pubbliche amministrazioni in applicazione di normative comunitarie sono in generale a carico dei soggetti interessati sulla base di tariffe predeterminate. L'articolo 6, reca disposizioni per

il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie.

In proposito, giova soffermarsi su quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame il quale prevede — come già nella precedente legge comunitaria per il 2001 — un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive: i decreti legislativi aventi ad oggetto le materie rimesse alla competenza legislativa — concorrente o residuale generale — delle Regioni o delle province autonome entrano in vigore, per le Regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la prima normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria; esse perdono comunque efficacia a decorrere dalla data in entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale. La norma, così formulata, persegue la duplice finalità di rispettare, da un lato, il riparto di competenze legislative delineato dal nuovo articolo 117 della Costituzione, nonché le competenze in materia di attuazione degli atti comunitari attribuite alle Regioni dal quinto comma dell'articolo 117 medesimo; dall'altro, di garantire allo Stato — attraverso l'esercizio del potere sostitutivo previsto espressamente dal medesimo quinto comma — uno strumento per evitare l'insorgere di una responsabilità nei confronti dell'Unione europea a seguito dell'eventuale mancata attuazione delle direttive da parte delle regioni e conseguentemente del verificarsi di ritardi tali da esporre l'Italia a procedure di infrazione.

L'eventuale adozione di decreti legislativi nelle materie di competenza regionale viene configurata come uno strumento dall'operatività eventuale, in quanto le norme dei decreti sono destinate ad entrare in vigore solo nell'eventualità che alcune regioni non adottino proprie disci-

pline attuative delle direttive e a produrre effetti solo per le Regioni che, appunto, non abbiano adottato le necessarie leggi. In caso, cioè, di inadempienza legislativa delle regioni, lo Stato, con l'adozione dei decreti legislativi in parola, evita di incorrere in una responsabilità che solo allo Stato può essere imputata dall'Unione europea. La natura cedevole delle norme dei decreti medesimi consente in ogni caso alle Regioni di esercitare la propria potestà legislativa. La relazione illustrativa al disegno di legge dà notizia della circostanza che l'utilizzo di tale forma di sostituzione preventiva è stata favorevolmente considerata dalla Conferenza Stato-Regioni in occasione dell'esame di molteplici schemi di decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite dall'ultima legge comunitaria (n. 39 del 2002).

Occorre infine ricordare come il disegno di legge comunitaria per l'anno 2002 arrivi alla XIV Commissione dopo la prima lettura del Senato in tempo utile per essere approvato entro l'anno. Si tratta di un traguardo certamente auspicabile che consentirebbe al nostro paese di ridurre ulteriormente lo scarto nel recepimento del diritto comunitario — già ora considerevolmente abbassato nell'ordine dell'1,7 per cento — fino all'obiettivo considerato ottimale dell'1,5 per cento.

Ma al di là di ogni percentuale, ritengo che l'utilità di uno strumento come la legge comunitaria annuale consista proprio nella capacità del Governo e del Parlamento di dare seguito agli obblighi assunti in ambito comunitario nei tempi richiesti. Come già per la precedente legge, l'approvazione della legge comunitaria annuale costituisce dunque un impegno rilevante per la XIV Commissione da portare a compimento nei termini previsti ed in cooperazione con tutte le altre Commissioni di settore. Allo stesso tempo, ritengo sia determinante una tempestiva calendarizzazione in Assemblea del disegno di legge comunitaria, così da consentirne l'approvazione in tempi coerenti con la funzione propria di tale provvedimento, che è quella di assicurare l'adeguamento

periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.

2. Il contenuto delle direttive.

Gli articoli da 7 a 25 contengono disposizioni particolari di adempimento e criteri specifici di delega per alcune direttive il cui recepimento è previsto negli allegati.

In particolare, il disegno di legge comunitaria per il 2002 interviene su una vasta serie di settori, quali la tutela dell'ambiente (ispezioni ambientali, emissione di inquinanti atmosferici, limiti di benzene nell'aria); rifiuti; sanità (accesso alla professione di dentista, pubblicità dei presidi medico chirurgici, additivi ed edulcoranti alimentari, codice dei medicinali veterinari e umani); libero esercizio delle professioni e libera prestazione dei servizi (esercizio della professione di avvocato, accesso alla professione di dentista, riconoscimento dei titoli in architettura, restauratori e sportivi professionisti); disciplina del lavoro (sicurezza sui luoghi di lavoro, prestazioni di lavoro temporaneo, disciplina dei licenziamenti collettivi, informazione e consultazione dei lavoratori, orario di lavoro della gente di mare); tutela dei consumatori e commercializzazione dei prodotti (sicurezza generale dei prodotti, etichettatura e immissione in commercio delle sostanze pericolose, etichettatura dei prodotti alimentari, paste alimentari, disciplina delle acque gassate e delle bibite analcoliche); trasporti e comunicazioni (concorrenza nei servizi postali, modifiche al codice della strada, controllo e sicurezza dei veicoli a motore, ispezioni e controlli sulle navi); finanza, assicurazioni e tributi (disciplina degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, cosiddetti « OICVM », norme antiriciclaggio, solvibilità delle imprese di assicurazione, fatturazioni IVA); agricoltura e prodotti alimentari (zuccheri, latte conservato, marmellate, miele, succhi di frutta, mangimi, prodotti fitosanitari, antiparassitari, additivi per l'alimentazione animale).

Alcune di queste materie sono molto rilevanti dal punto di vista dei contenuti. Si può richiamare, in particolare, la nuova disciplina sulla sicurezza generale di prodotti che dovrà essere realizzata per dare attuazione alla direttiva 2001/95 che sostituisce integralmente la precedente, introducendo nuove disposizioni che ne costituiscono un aggiornamento ed un rafforzamento. Altrettanto rilevanti risultano gli interventi per l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali (articolo 18) e quelli in materia di riconoscimento dei diplomi e dei titoli degli architetti (articolo 15) che cerca di rimediare alla non felice trasposizione nel diritto interno della normativa comunitaria in materia. Altrettanto rilevanti sono tutti gli interventi che ricadono nel settore dell'intermediazione finanziaria, delle assicurazione e dell'IVA che cercano di migliorare il grado di armonizzazione comunitaria.

Infine, non possono non richiamarsi alcune tematiche che sono state oggetto di un approfondito esame da parte del Senato e sulle quali è stata posta una particolare attenzione anche nei lavori della Camera. Si tratta, in particolare, delle questioni relative alle paste alimentari fresche, alla disciplina delle bevande analcoliche gassate ed al cioccolato.

3. *Il testo della Commissione.*

Nel corso dell'esame degli emendamenti in Commissione sono state apportate al disegno di legge originario talune modifiche. In particolare, è stato introdotto il recepimento di 13 nuove direttive (di cui 12 nell'Allegato A ed 1 nell'Allegato B), mentre è stata trasferita dall'Allegato A all'Allegato B la direttiva 2001/110/CE, concernente il miele, per la quale sarà pertanto necessario acquisire il parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di recepimento.

Per quanto riguarda le modifiche apportate al testo, va segnalata, in primo luogo, la modifica al comma 5 dell'articolo 1, inserendo, con un emendamento approvato dalla I Commissione, l'esplicita pre-

visione della necessità che i decreti legislativi adottati dallo Stato in via preventiva su materie di competenza delle regioni rechino l'espressa indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute. Tale previsione — d'altronde già contenuta nella legge n. 180 del 2002, di recepimento di talune direttive comunitarie — consente di evidenziare con maggiore chiarezza il particolare tipo di intervento normativo che lo Stato effettua su materie di competenza regionale. La Commissione ha quindi proceduto alla soppressione dell'articolo 9 del testo approvato dal Senato, in considerazione del fatto che la medesima disposizione è già contenuta all'articolo 7, comma 1, lettera i), n. 2), della legge 1° agosto 2002, n. 166, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002 in materia di infrastrutture e trasporti.

Per quanto riguarda l'articolo 11 del disegno di legge, anche tenendo conto dei rilievi formulati dalla X Commissione nella propria relazione, si è proceduto ad individuare una nuova formulazione del terzo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958 al fine di superare i rilievi mossi in sede europea in seguito alla presentazione di un ricorso da parte della Commissione delle Comunità europee nella causa 420/01. Nel testo approvato dal Senato si prevedeva l'abrogazione del predetto terzo comma dell'articolo 15, il quale contempla la possibilità di aggiungere nelle bevande analcoliche sostanze diverse da quelle indicate dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica, previa specifica autorizzazione, di volta in volta, da parte Ministero della salute, su proposta dell'autorità sanitaria provinciale nel cui territorio abbia sede la fabbrica, senza però stabilire il contenuto minimo delle suddette sostanze. Con la nuova formulazione si è pertanto inteso precisare che il divieto all'aggiunta nelle bibite analcoliche di sostanze diverse da quelle espressamente indicate nel predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958 possa discendere unicamente dall'esigenza di tutela della

salute umana e sulla base di dati scientifici riconosciuti.

L'originario articolo 12 del disegno di legge affrontava poi l'annosa questione del termine di durabilità delle paste fresche da vendersi sfuse, reintroducendo il termine di 5 giorni quale indicatore della definizione di una pasta alimentare fresca. Questo termine era stato soppresso dall'articolo 36 della legge comunitaria 2001; tuttavia presso la Camera, in sede di discussione in Assemblea degli ordini del giorno, era stato accolto dal Governo l'ordine del giorno 9/1533-B/9 che lo impegnava ad adottare iniziative finalizzate ad introdurre un termine di durabilità delle paste fresche da vendersi sfuse non superiore a cinque giorni dalla data di produzione.

Con la nuova formulazione approvata oggi dalla Commissione si intende risolvere una volta per tutte tale questione, venendo incontro — nello stesso tempo — alle esigenze degli operatori del settore ed alla necessità di garantire ai consumatori una informazione corretta e completa sui prodotti alimentari. In particolare, con il nuovo articolo 12, si autorizza il Governo a modificare l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001 prevedendo un regime differenziato per le « paste alimentari fresche » da vendersi sfuse — alle quali applicare termini di durabilità non superiori ai cinque giorni dalla data di produzione — e per le « paste alimentari fresche pastorizzate » da vendersi sfuse, per le quali stabilire un congruo termine per la commercializzazione. Nello stesso tempo si sottolinea la necessità che le predette diciture ed i termini di scadenza siano esposti in maniera visibile sul banco di vendita.

Il nuovo articolo 14, approvato nel corso dell'esame in sede referente, introduce uno specifico criterio di delega per l'attuazione della direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. La finalità della disposizione è quella di assicurare che l'obbligo di applicazione dei bollini autoadesivi a lettura automatica non sia applicabile alle confezioni di medicinali

non soggetti a prescrizione medica e, quindi, non erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

All'articolo 21 del testo definito dalla Commissione è stata estesa la deroga al divieto di lavoro notturno tra le ore 22 e le ore 6 — già prevista nel testo trasmesso dal Senato per gli apprendisti che lavorano presso le aziende artigianali di panificazione — anche ai settori della pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi. In ogni modo, su tale tematica — già oggetto di approfondita discussione nel corso dell'esame in Commissione — occorrerà procedere ad una ulteriore riflessione per valutare se estendere in maniera più organica e complessiva la predetta deroga, lasciando però questa importante valutazione alla Commissione di merito, non ritenendosi il provvedimento in esame la sede più idonea per procedere ad ulteriori integrazioni di tale disciplina.

Con il nuovo articolo 27, che introduce talune modifiche al decreto legislativo n. 111 del 1992 concernente i prodotti di alimentazione particolare, si è inteso porre rimedio ai rilievi formulati in sede europea in relazione alla causa C. 270-02. Infine, mentre l'articolo 30 introduce criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva 2001/65/CE, con i nuovi articoli 28 e 29 si introduce la proroga di un anno per il recepimento di due direttive già contenute nella legge comunitaria per il 2001 (n. 39 del 2002). Si tratta, in particolare, della direttiva 2001/24/CE, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, della quale si individuano anche specifici criteri di delega, e della direttiva 2001/65/CE concernente le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie.

4. Istruttoria legislativa svolta.

La XIV Commissione ha dedicato numerose sedute all'esame del disegno di legge comunitaria per il 2002. In particolare, dopo lo svolgimento di un'ampia ed

articolata discussione di carattere generale, la Commissione ha proceduto — come previsto dall'articolo 126-ter del Regolamento — all'esame delle proposte emendative presentate direttamente presso la Commissione nonché degli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore.

In primo luogo, si ricorda che la XIV Commissione ha svolto, congiuntamente alle Commissioni competenti per materia, talune audizioni informali con i rappresentanti delle associazioni operanti nei settori interessati da talune disposizioni affrontate dal disegno di legge comunitaria per il 2002. Le audizioni hanno costituito un momento di serio approfondimento delle problematiche rappresentate ed hanno consentito al Parlamento di prendere atto delle osservazioni e dei rilievi espressi dagli operatori del settore sull'attuazione di alcune normative comunitarie. Ciò in linea con quanto evidenziato anche nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla qualità e modelli di recepimento delle direttive comunitarie, approvato dalla XIV Commissione al termine della scorsa legislatura, dove si faceva proprio riferimento all'importanza di assicurare il coinvolgimento dei soggetti sui quali impattano le normative comunitarie, in modo da creare un costante circuito informativo che consenta di avvicinare e rendere compartecipi della attuazione della normativa comunitaria anche gli stessi soggetti destinatari delle norme.

Per quanto riguarda le relazioni approvate dalle singole Commissioni di settore, ritengo utile segnalare, tra le altre, le relazioni delle Commissioni affari costituzionali, giustizia e ambiente che contenevano emendamenti tutti approvati dalla XIV Commissione.

Del pari significativi sono stati gli emendamenti inclusi nelle relazioni trasmesse, rispettivamente, dalle Commissioni trasporti, lavoro, agricoltura ed affari sociali — sui quali ha avuto luogo un ampio ed articolato dibattito presso la XIV Commissione — nonché le considerazioni contenute nella relazione della X Commissione che hanno consentito di approfon-

dire le questioni poste dall'articolo 11 e di apportarvi un'adeguata soluzione.

Per quanto concerne il parere espresso dal Comitato per la legislazione, si ricorda che l'unica condizione in esso contenuta è risultata, di fatto, superata dall'approvazione dell'emendamento 12.3 che, sostituendo l'iniziale testo del disegno di legge che abrogava l'articolo 36 della legge comunitaria per il 2001 con una nuova formulazione, non rende più necessario intervenire al fine di chiarire se l'intento della norma sia quello di far rivivere la disposizione già oggetto di abrogazione, come opportunamente evidenziato dal Comitato.

La Commissione ha quindi recepito gran parte dei rilievi formulati dal Comitato, riservandosi in ogni modo di approfondire le ulteriori questioni nel prosieguo dell'iter in Assemblea. In particolare, si è tempestivamente proceduto alla soppressione della disposizione di cui all'articolo 9, in considerazione del fatto che la stessa era già contenuta nella legge n. 166 del 2002. Nel contempo, con la presentazione di un emendamento del relatore, è stata superata la discrasia testuale contenuta nell'articolo 15, comma 3, capoverso 3, in merito al riconoscimento di titoli nel settore dell'architettura. È emersa invece la necessità di ulteriori approfondimenti con riguardo all'osservazione riferita all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), dal momento che — come d'altronde già evidenziato in precedenti occasioni — la trasformazione in autonomo criterio di delega della previsione secondo cui sono sottratti dal campo di intervento dei decreti legislativi i settori disciplinati da fonti secondarie o comunque a queste affidati da leggi di delegificazione, sarebbe parsa in contraddizione con la natura stessa dei criteri di delega, volti ad orientare in senso positivo l'attività legislativa del Governo e non a precluderne del tutto l'esercizio in termini negativi.

In conclusione, nel raccomandare all'Assemblea la sollecita approvazione del disegno di legge comunitaria 2002, al fine di consentire al nostro Paese di tenersi al passo con gli obblighi derivanti dalla sua

appartenenza all'Unione europea, si ribadisce, in questa sede, l'opportunità di procedere quanto prima ad una compiuta riflessione in merito ad una razionalizzazione della procedura di esame del disegno di legge comunitaria che, pur salvaguardando le prerogative delle Commissioni di merito, ridefinisca con maggiore chiarezza gli ambiti di emendabilità del disegno di legge riconosciuti alla XIV Commissione e alle Commissioni di settore, pervenendo alla definizione di una procedura nel complesso più organica e lineare.

Nel contempo, non può non rilevarsi come lo strumento della legge comunitaria annuale necessiti di aggiustamenti e di aggiornamenti in connessione con il mutato contesto istituzionale e normativo sia comunitario che interno.

Innanzitutto, è evidente che il processo di riforma dell'Unione europea in atto in seno alla Convenzione potrà avere — solo per limitarsi ad un aspetto — un diretto riflesso anche sulle fonti stesse del diritto comunitario. Come è noto, infatti, tra le proposte in discussione vi è anche quella di riordinare i diversi strumenti normativi comunitari: regolamenti, direttive, decisioni, eccetera, secondo una precisa gerarchia e distinguerli a seconda che abbiano o meno valore legislativo: tutto ciò avrà, di conseguenza, un impatto anche sulle modalità della trasposizione del diritto comunitario nell'ordinamento interno degli Stati membri. Allo stesso modo, la ricerca di un nuovo equilibrio di poteri tra le istituzioni comunitarie ed il coinvolgimento più o meno diretto dei Parlamenti nazionali nelle procedure per la formazione stessa del diritto comunitario dovranno essere accuratamente tenute in

considerazione anche per i riflessi sulle procedure decisionali interne. In secondo luogo, se si prende in considerazione anche un secondo aspetto, quello cioè dei cambiamenti istituzionali interni, ci si deve immediatamente confrontare con il nuovo ruolo attribuito alle Regioni ed alle province autonome dalla riforma del titolo V della Costituzione. Non è superfluo ricordare che in base alle disposizioni contenute nel nuovo articolo 117, quinto comma, viene espressamente regolamentata con fonte costituzionale la partecipazione delle Regioni e delle province autonome, nell'attuazione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che dovrà disciplinare anche le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Su questi temi si dovrà quindi ritornare in tempi brevi riprendendo la riflessione avviata già nella scorsa legislatura: l'occasione sarà l'esame del disegno di legge del Governo di riforma della legge La Pergola (A.C. 3123) presentato proprio in questi giorni e della proposta di legge sulla stessa materia (A.C. 3071) presentata dal Presidente della XIV Commissione e sottoscritta da molti componenti della Commissione. Ad oggi, serve solo sottolineare come una risposta a queste tematiche abbia già trovato una sua definizione provvisoria: quella costituita dal precitato comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge comunitaria 2002 il quale prevede un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive.

MARCO AIRAGHI, *Relatore.*

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3061 recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2002) »;

constatato che il disegno di legge si atteggia secondo i canoni tipici della legge comunitaria e che, come segnalato già in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2001, in relazione al meccanismo introdotto all'articolo 1, comma 5, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare i principi e i criteri direttivi generali della delega legislativa, al fine di prevedere espressamente — nel rispetto del nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni — che le disposizioni dei decreti legislativi aventi carattere « sostitutivo » siano chiaramente individuabili (dal titolo dell'atto o dalle rubriche degli articoli, ad esempio);

rilevato che il ricorso alla tecnica della novellazione non è sempre coerente con quanto prescritto dalla Circolare del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Presidenti di Camera e Senato dell'aprile 2001;

rilevato che la varietà delle materie trattate nel disegno di legge discende direttamente dalla natura della legge comunitaria, individuata come strumento privilegiato per l'attuazione — con cadenza annuale — della normativa dell'Unione europea e che — come già segnalato — ciò può in taluni casi determinare situazioni di difficile conoscibilità delle norme per i destinatari delle stesse, e che a tale situazione si può porre rimedio anche attraverso la predisposizione di testi unici, secondo quanto previsto dalle apposite clausole generali di riordinamento normativo delle materie interessate dalle direttive comunitarie, inserite nelle ultime leggi comunitarie;

rilevato che agli articoli 11 e 15, comma 7, si dispone l'abrogazione di norme di carattere regolamentare e che tale fenomeno, per quanto non dia luogo a problemi sotto il profilo del rapporto tra fonti di rango diverso — altra, sarebbe, infatti la questione ove si pretendesse di apportare modifiche testuali ad atti di rango secondario — non corrisponde ad un uso corretto dello strumento legislativo, con riferimento alla semplificazione dell'ordinamento, in quanto, anziché ricorrere alla legge, si sarebbe potuto ottenere l'abrogazione delle norme attraverso un atto regolamentare; rilevato che, in ragione della imminente modifica dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dovrebbe valutarsi l'effettiva portata dei rinvii alla predetta norma, anche in relazione agli strumenti di riordino normativo da essa prefigurati;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 12, che abroga una norma che disponeva a sua volta l'abrogazione di una disposizione, si chiarisca se l'intento della norma è quello di far rivivere la disposizione già oggetto di abrogazione.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

ribadendo rilievi già formulati in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2001, si ribadisce che:

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), dovrebbe chiarirsi se l'inciso che fa salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa intenda escludere dal campo di intervento dei decreti legislativi i settori già disciplinati da fonti secondarie o comunque a queste affidate da leggi di delegificazione, al fine di evitare possibili rilegificazioni di tali settori; se così fosse, occorrerebbe formulare tale prescrizione in modo più chiaro, alla stregua di un autonomo criterio direttivo, precisando che, qualora l'attuazione delle direttive oggetto di delega comporti l'intervento su procedure per le quali sono state disposte delegificazioni, il Governo debba procedere attraverso l'adozione di regolamenti;

all'articolo 2, comma 1, lettera *c*) appare opportuna una più puntuale definizione dei criteri di delega in materia di sanzioni, anche al fine di conferire il massimo di chiarezza e di certezza per quanto riguarda il ricorso alla norma penale;

all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), ove si prevede che il Governo tenga conto, nell'esercizio della delega, anche delle eventuali modificazioni del diritto comunitario intervenute fino al momento dell'esercizio della delega, appare opportuno evidenziare che la norma, autorizzando in sostanza il recepimento di disposizioni comunitarie ancora non esistenti nell'ordinamento, sembrerebbe porre la questione della compiuta definizione dell'oggetto della delega, come richiesto dall'articolo 76 della Costituzione;

all'articolo 9, comma 1, dovrebbe verificarsi l'effettiva necessità di procedere alla soppressione della norma richiamata che risulta già soppressa ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *i*), della legge 1° agosto 2002, n. 166;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 4, dovrebbe valutarsi l'opportunità di collocare la disposizione nel capo II, relativo alle disposizioni particolari di

adempimento, piuttosto che nel capo I, che reca disposizioni di carattere generale;

all'articolo 15, comma 3, capoverso 3, relativo al riconoscimento di titoli nel settore dell'architettura, dovrebbe meglio chiarirsi la portata della norma e, in particolare, se la stessa intenda introdurre l'obbligo di traduzione in via generale, ovvero se attribuisca al Ministro la competenza a prevederlo nei casi di effettiva necessità;

all'articolo 18, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo al fine di indicare espressamente che l'articolo è volto a conferire una delega per il recepimento di una direttiva comunitaria.

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge
comunitaria 2002,
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

trasmettendo l'emendamento approvato.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione,
esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 2002 »;

auspicato il ricorso alla sanzione penale quale strumento di natura eccezionale e residuale, rispetto ad altri strumenti di prevenzione e repressione delle condotte illecite, da applicare solamente qualora gli altri tipi di sanzione non siano sufficienti ad esplicare la propria funzione;

sottolineata la necessità, ai sensi degli articoli 25 e 76 della Costituzione, che i principi e criteri direttivi stabiliti all'articolo 2, lettera c) siano sufficientemente determinati, al fine di delimitare l'ambito di discrezionalità attribuito al legislatore delegato in ordine all'individuazione delle fattispecie sanzionatorie penali ed amministrative;

rilevato che all'articolo 2, lettera c), nella parte in cui sono dettati i criteri per l'individuazione dei beni da tutelare penalmente, è fatto genericamente riferimento agli interessi generali dell'ordinamento, salvo l'esplicito richiamo all'ecosistema, rimettendone l'individuazione ad una eccessiva discrezionalità del legislatore delegato, per cui, al fine sia di assicurare un sufficiente grado di determinatezza alla disposizione in esame sia per garantire la natura sussidiaria del diritto penale, appare necessario circoscrivere l'area della tutela penale agli interessi costituzionalmente protetti, tra i quali vi rientra anche l'ambiente e, quindi, l'ecosistema;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con il seguente rilievo:

1) all'articolo 2, comma 1, lettera c), secondo periodo, sia delimitata la tutela penale alla lesione degli interessi costituzionalmente protetti.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE

All'articolo 2, comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema con le seguenti: interessi costituzionalmente protetti.

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge comunitaria C. 3061: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2002 »;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

sul disegno di legge.

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato per la parte di propria competenza il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2002 »;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

sul disegno di legge.

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2002;

1. per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di riferire favorevolmente sul disegno di legge, per le parti di competenza;

2. per quanto riguarda i profili finanziari,

premesso che la clausola di copertura finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), che dispone la destinazione del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie al finanziamento degli oneri recati dal presente provvedimento per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro, appare conforme alle indicazioni contenute nell'ordine del giorno n. 9/1533-B/2, presentato alla Camera in occasione dell'approvazione del disegno di legge comunitaria per l'anno 2001 ed accettato dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2002;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

sul disegno di legge.

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3061, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2002;

sottolineata la significativa importanza delle disposizioni contenute nelle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE, che intervengono sulla disciplina sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), modificando l'ambito di applicazione della disciplina in materia ed ampliando l'operatività dei soggetti gestori;

rilevata l'opportunità, con riferimento all'articolo 19, di chiarire che le procedure di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991 si applicano esclusivamente a tutti i datori di lavoro di diritto privato;

rilevato che l'allegato A include, tra le altre, la direttiva 2001/115/CE, la quale introduce la possibilità di emettere fatture anche mediante supporto elettronico, adeguando sotto questo aspetto la normativa in materia di imposta sul valore aggiunto all'internazionalizzazione dei commerci ed allo sviluppo del commercio elettronico;

sottolineato altresì come il recepimento delle direttive 2002/12/CE e 2002/13/CE, anch'esse incluse nell'allegato A, le quali intervengono sulla normativa relativa al margine di solvibilità delle imprese di assicurazione operanti nei rami vita e non vita, consentirà di aumentare il livello di garanzia per gli assicurati, incrementando la misura del fondo di garanzia;

delibera di

RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE

Nell'allegato A inserire, dopo la direttiva 2001/115/CEE, la seguente:

2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE, per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati.

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,
esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2002;
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

sul disegno di legge.

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3061, concernente « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 »;

considerato che, con l'articolo 7, comma 1, lettera *i*), n. 2) della legge n. 166 del 2002, è già stato soppresso il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 17 della legge n. 109 del 1994, per cui appare inopportuno il mantenimento di una analoga previsione nell'articolo 9 del disegno di legge in esame;

rilevato che l'articolo 10 interviene opportunamente sul decreto legislativo n. 22 del 1997, sopprimendo parzialmente il comma 5 dell'articolo 36, allo scopo di eliminare una norma nazionale che non trova riscontro in nessuna disposizione comunitaria e che impone alle sole aziende italiane una marcatura per gli imballaggi per i liquidi a cui non sono tenuti gli altri produttori europei;

osservato altresì che l'articolo 22 autorizza il Governo ad adottare un apposito regolamento di delegificazione, al fine di dare completa attuazione della raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali;

osservato che all'allegato B del disegno di legge è riportata la direttiva 2001/81/CE in materia di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, mentre per il recepimento della direttiva 2001/80/CE (concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione), strettamente connessa alla citata direttiva n. 81 del 2001, è prevista la semplice attuazione in via amministrativa;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

sia soppresso l'articolo 9, che contiene una disposizione abrogativa già prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 166 del 2002;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'attuazione della direttiva 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, avvenga, anziché in via amministrativa, mediante apposito decreto legislativo (disponendo l'eventuale trasferimento della stessa direttiva nell'allegato A del disegno di legge).

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE

ARTICOLO 9.

Sopprimerlo.

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3061, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2002 », per le parti di propria competenza;

rilevato che l'articolo 18 del disegno di legge reca una delega legislativa al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

preso atto che anche per la direttiva 2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio — riportata nell'allegato A del disegno di legge e concernente gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e le pertinenti attività delle amministrazioni marittime — è previsto il conferimento di una delega legislativa al Governo;

condivisa l'opportunità di introdurre una specifica disciplina normativa per i velocipedi cui all'articolo 23 e di dare attuazione, secondo le modalità previste dall'articolo 24, alla sentenza della Corte

di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE

ARTICOLO 18.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) assicurare il mantenimento delle prestazioni del servizio universale a livelli qualitativi e quantitativi tali da garantire permanentemente servizi adeguati alle esigenze di tutti gli utenti in tutti i punti del territorio nazionale, anche con specifico riferimento alla particolare situazione dei comuni e delle località montane.

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3061, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 2002);

rilevato che la legge comunitaria si è dimostrata in questi anni uno strumento adeguato ai fini del recepimento del diritto comunitario nell'ordinamento nazionale, con potenzialità che possono essere ulteriormente valorizzate;

osservato che l'articolo 11, prevedendo l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958, oltre a comportare la soppressione della specifica autorizzazione ministeriale all'introduzione nelle bibite analcoliche di sostanze diverse da quelle espressamente indicate nel medesimo decreto, potrebbe comportare il venir meno della stessa facoltà di introduzione nelle bevande di tali sostanze, con una inopportuna penalizzazione dell'attività delle imprese che operano nel settore;

considerato altresì che, ove permangano profili di compatibilità rispetto alla normativa comunitaria, sembrerebbe opportuno prevedere non l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958, bensì una sua riformulazione che precisi che il divieto all'aggiunta nelle bibite analcoliche di sostanze diverse da quelle espressamente indicate nel medesimo

decreto può discendere soltanto da esigenze di tutela della salute umana;

valutata favorevolmente la scelta di prevedere, all'articolo 12, l'abrogazione dell'articolo 36 della legge n. 39 del 2002, in materia di produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, che rappresenta un positivo segno di attenzione nei confronti delle piccole imprese artigiane;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con l'emendamento da essa approvato.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA X COMMISSIONE

ARTICOLO 11.

Sopprimerlo.

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3061 (legge comunitaria 2002);

rilevato che l'articolo 8 modifica il disposto del comma 5 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardante la sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti ai videoterminali, in modo da chiarire — riprendendo con maggiore aderenza il testo dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 90/270 — il significato dell'espressione « dispositivi speciali di correzione »;

considerato che l'articolo 16, per ottemperare a una sentenza di condanna della Corte di giustizia, modifica l'articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (c.d. legge Treu), al fine di esonerare dall'obbligo di costituzione del deposito cauzionale le società di lavoro temporaneo che abbiano già provveduto in tal senso, in ottemperanza a norme vigenti in altri Stati membri dell'UE;

considerato che l'articolo 19 è volto ad adeguare l'ambito di applicazione soggettivo della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi, alle norme comunitarie;

ritenuto che all'articolo 20 sarebbe opportuno estendere la deroga al divieto di lavoro notturno agli apprendisti che lavorino

presso aziende artigianali con esigenze simili a quelle di panificazione;

preso atto che tra le direttive da recepire previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto legislativo figura la direttiva 2002/14/CE, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro giuridico generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese situate nell'Unione Europea;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

all'articolo 20, bisognerebbe estendere la deroga al lavoro notturno ad altre categorie di apprendisti maggiorenni operanti in settori con esigenze simili a quelle della panificazione, per esempio nei settori della pasticceria, del turismo e dei pubblici esercizi;

e con l'emendamento da essa approvato e allegato.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE

All'articolo 20, comma 2, alinea, dopo le parole: aziende artigianali di panificazione, aggiungere le seguenti: e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi.

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge comunitaria 2002;

considerato che l'articolo 13, nel modificare la normativa italiana vigente in materia di esercizio della professione di odontoiatra al fine di adeguarsi alla sentenza della Corte di Giustizia del 29 novembre 2001 nella causa C-202/99, non salvaguarda la posizione di coloro che in base alla legge n. 409 del 1985 hanno esercitato la professione di odontoiatra;

ritenuto pertanto necessario tutelare i diritti da loro acquisiti;

rilevato inoltre che, ai sensi dell'articolo 40 della legge comunitaria 2001, si prevede che i medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale devono essere dotati di bollini autoadesivi a lettura automatica e che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, tutte le

confezioni di medicinali in commercio dovranno essere dotate di questi bollini;

ritenuto opportuno che i medicinali non soggetti a prescrizione medica siano esclusi dall'applicazione della citata disposizione;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con gli emendamenti riportati in allegato.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XII COMMISSIONE

ARTICOLO 13.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei confronti dei medici che, immatricolati al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia tra gli anni accademici 1980/81 e 1984/85, hanno superato la prova attitudinale prevista dal decreto legislativo del 13 ottobre 1998 n. 386 o sono in possesso del diploma di specializzazione in Odontoiatria e Protesi Dentaria o Chirurgia Odontostomatologica o Odontostomatologia o Ortognatodonzia. Tali soggetti devono optare, entro 3 mesi dalla conclusione della prova attitudinale ovvero entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'iscrizione all'albo professionale degli odontoiatri o all'albo dei medici chirurghi.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ARTICOLO 13-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2001/83/CE del 6 novembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano).

1. Per l'attuazione della direttiva 2001/83/CE del 6 novembre 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, il Governo si conforma alla necessità di tenere distinte le disposizioni relative ai bollini farmaceutici per le confezioni di medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale e per le confezioni dei farmaci di automedicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, escludendo queste ultime dall'obbligo di applicazione dei bollini autoadesivi a lettura automatica.

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge C. 3061, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2002 »;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

trasmettendo, in allegato, gli emendamenti approvati.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XIII COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

All'allegato A sopprimere le seguenti parole: Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele.

Conseguentemente, all'allegato B aggiungere le seguenti parole: Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele.

ARTICOLO 12.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ARTICOLO 12.

*(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica
9 febbraio 2001, n. 187).*

1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 in base ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere un regime differenziato per le « paste alimentari fresche » da vendersi sfuse, alle quali applicare il termine di durabilità non superiore a cinque giorni dalla data di produzione, e per le « paste alimentari pastorizzate » da vendersi sfuse, per le quali stabilire un congruo termine per la commercializzazione;

b) stabilire che le diciture « paste alimentari fresche » e « paste alimentari pastorizzate » siano esposte in modo visibile sul banco di vendita, così come il termine per il consumo.

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare nonché a quelli, per quanto compatibili, contenuti nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

4. *Identico.*

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. **A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.**

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano

b) *identica*;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi **costituzionalmente protetti**. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) *identica*;

l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

ART. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'or-

e) identica;

f) identica;

g) identica.

ART. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

Identico.

dinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

ART. 4.

(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari).

1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il Governo è delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al decreto

ART. 4.

(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari).

1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il Governo è delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad **adottare**, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, **uno o più decreti legislativi** recanti sanzioni penali o amministrative per vio-

legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernenti l'attuazione della suddetta direttiva.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai principi e criteri direttivi generali indicati dall'articolo 2.

ART. 5.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri derivanti da prestazioni e controlli a carico degli uffici pubblici ricadono sui soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.

ART. 6.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa, applicando, per quanto compatibili, i principi ed i criteri direttivi contenuti nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in

lazioni al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernenti l'attuazione della suddetta direttiva.

2. *Identico.*

ART. 5.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

Identico.

ART. 6.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

Identico.

modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.

4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 7.

(Modifica all'articolo 1469-sexies del codice civile, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 gennaio 2002, nella causa C-372/99).

1. All'articolo 1469-sexies, primo comma, del codice civile, dopo le parole: « che utilizzano » sono inserite le seguenti: « o che raccomandano l'utilizzo di ».

ART. 8.

(Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

1. Il comma 5 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:

« 5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione ».

ART. 9.

(Modifica all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici).

1. All'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo è soppresso.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 7.

(Modifica all'articolo 1469-sexies del codice civile, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 gennaio 2002, nella causa C-372/99).

Identico.

ART. 8.

(Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

Identico.

Soppresso.

ART. 10.

(Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.

ART. 11.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719).

1. Il terzo comma dell'articolo 15 del regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, è abrogato.

ART. 9.

(Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

Identico.

ART. 10.

(Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo).

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, le parole: « la lettera a), punto 1), del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « la lettera b), punto 1), del comma 1 ».

ART. 11.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719).

1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il terzo comma dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che l'aggiunta di sostanze diverse da quelle indicate nel citato regolamento possa avvenire solo se si tratta di ingredienti comunque idonei all'alimentazione umana, ivi compresi gli additivi;

b) prevedere che l'idoneità all'alimentazione umana delle sostanze di cui

ART. 12.

(Modifica alla legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).

1. L'articolo 36 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, è abrogato.

ART. 13.

(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2001, nella causa C-202/99).

1. All'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: « Stato » sono soppresse le seguenti parole: « , nonché dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico ».

alla lettera a) debba essere confermata da dati scientifici universalmente accettati;

c) prevedere che l'aggiunta delle sostanze di cui alla lettera a) sia consentita previa comunicazione da parte del produttore all'autorità sanitaria competente.

ART. 12.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187).

1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere un regime differenziato per le « paste alimentari fresche » da vendersi sfuse, alle quali applicare termini di durabilità non superiori a cinque giorni dalla data di produzione, e per le « paste alimentari fresche pastorizzate » da vendersi sfuse, per le quali stabilire un congruo termine per la commercializzazione;

b) stabilire che le diciture « paste alimentari fresche » e « paste alimentari fresche pastorizzate » siano esposte in modo visibile sul banco di vendita, così come il termine per il consumo.

ART. 13.

(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2001, nella causa C-202/99).

Identico.

2. All'articolo 4, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: « iscrizione » sono soppresse le seguenti: « i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonché ».

3. L'articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è abrogato.

ART. 14.

(Pubblicità dei dispositivi medici e dei presidi medico-chirurgici e modifica al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici).

1. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione alla pubblicità dei presidi medico-chirurgici disciplinati dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, prevista dall'articolo 201 del testo

ART. 14.

(Attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano).

1. Per l'attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, il Governo si conforma alla necessità di tenere distinte le disposizioni relative ai bollini farmaceutici per le confezioni di medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale e per le confezioni dei farmaci non soggetti a prescrizione medica di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, escludendo queste ultime dall'obbligo di applicazione dei bollini autoadesivi a lettura automatica, di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, introdotto dall'articolo 40, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39.

ART. 15.

(Pubblicità dei dispositivi medici e dei presidi medico-chirurgici e modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici).

1. *Identico.*

unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero dei dispositivi medici di cui al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta. In detta ipotesi, nel messaggio pubblicitario dovranno essere indicati gli estremi della domanda di autorizzazione.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere interrotto non più di una volta per richiesta di integrazione della documentazione presentata. Il periodo di sospensione, che non può essere superiore a quindici giorni, inizia a decorrere dalla data di presentazione da parte dell'azienda della documentazione integrativa richiesta.

3. Il comma 2 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 46 del 1997 è abrogato.

ART. 15.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, recante attuazione delle direttive 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE, in materia di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore dell'architettura).

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. - *(Ambito di applicazione)* — 1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli rilasciati a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno degli altri

2. *Identico.*

3. Colui che effettua pubblicità di dispositivi medici in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

4. *Identico.*

ART. 16.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, recante attuazione delle direttive 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE, in materia di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore dell'architettura).

1. *Identico.*

Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo per l'accesso o l'esercizio in Italia dell'attività di architetto a titolo permanente o con carattere di temporaneità ».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. I diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai commi 1 e 2, rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea, sono elencati nella comunicazione della Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre 2001, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE.

2-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, è riconosciuta la formazione delle "Fachhochschulen" nella Repubblica Federale di Germania, purché sia impartita in tre anni, esista al 10 maggio 1985, corrisponda ai requisiti definiti all'articolo 4 e dia nella Repubblica Federale di Germania accesso all'attività di architetto con il titolo professionale di architetto e purché detta formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica Federale di Germania della durata di quattro anni, comprovato da un apposito certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto.

2-quater. Sono, altresì, ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all'articolo 4, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui all'articolo 1, qualora tali diplomi, certificati e altri titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro dell'Unione europea e corrispondano ai diplomi, certificati e titoli elencati nella comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2-bis o nell'allegato A.

2-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica alla Commissione europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico

2. *Identico.*

europeo, i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati in Italia e che rispondono ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, con l'indicazione delle Università che li rilasciano ».

3. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. - (*Competenze e procedimento*)
— 1. I soggetti di cui all'articolo 1 devono presentare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca domanda per il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attività di architetto nel territorio della Repubblica italiana.

2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia nella quale l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti:

a) il diploma, certificato, o titolo o insieme di titoli di cui si chiede il riconoscimento, in copia autenticata; o **per mezzo di** un attestato rilasciato dalla stessa autorità che ha conferito il diploma, certificato o altri titoli, che, riportando gli stessi dati, ne conferma la veridicità;

b) un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che dichiara soddisfatti i requisiti di moralità o di onorabilità in esso richiesti per l'accesso all'attività di architetto. Se lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede tale attestato, in sostituzione deve essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità di quello Stato. Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato membro d'origine o di provenienza, deve essere presentato un attestato che faccia fede che l'interessato ha reso una dichiarazione giurata o, negli Stati in cui tale giuramento non esista, una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorità giudiziaria o amministrativa, ad

3. *Identico:*

« ART. 4. - 1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) il diploma, certificato, o titolo o insieme di titoli di cui si chiede il riconoscimento, in copia autenticata, o un attestato rilasciato dalla stessa autorità che ha conferito il diploma, certificato o altri titoli, che, riportando gli stessi dati, ne conferma la veridicità;

b) *identica;*

un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di provenienza. Dai documenti sopra indicati deve altresì risultare che l'interessato non è stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo è stato, che sono decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia della dichiarazione di fallimento o, se è decorso un termine più breve, che nei confronti dell'interessato è stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione civile;

c) un certificato di cittadinanza o copia di altro documento dalla quale si evinca la cittadinanza dell'interessato.

3. I documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana del testo originale. L'obbligo di traduzione è stabilito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca qualora sia impossibile acquisire, attraverso altri canali, le necessarie informazioni dai documenti prodotti.

4. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta la completezza e la regolarità della domanda e della relativa documentazione, comunicando all'interessato le eventuali integrazioni.

6. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice, previa consultazione del Consiglio universitario nazionale, una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano:

a) il Dipartimento per le politiche comunitarie;

b) il Ministero degli affari esteri;

c) il Ministero della giustizia;

d) il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

c) *identica*.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può richiedere che i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, siano accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana del testo originale qualora sia impossibile acquisire, attraverso altri canali, le necessarie informazioni dai documenti prodotti.

4. *Identico*.

5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta la completezza e la regolarità della domanda e della relativa documentazione, **richiedendo** all'interessato le eventuali integrazioni.

6. *Identico*.

7. In relazione a casi specifici, la conferenza di servizi di cui al comma 6 può essere integrata da un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri.

8. Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, del decreto di riconoscimento o del provvedimento di rifiuto entro tre mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione.

9. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento di rifiuto sono comunicati all'interessato. Il decreto è altresì trasmesso al Consiglio degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori territorialmente competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'articolo 5.

10. Se i titoli di cui all'articolo 2, comma 2-*quater*, attestano una formazione non conforme ai requisiti di cui al medesimo articolo, commi 1 e 2, il riconoscimento può essere condizionato al superamento di una prova attitudinale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, tenuto conto anche dell'esperienza professionale acquisita nello Stato membro che ha riconosciuto detto titolo ».

4. L'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:

« ART. 9 - (*Ammissione alla prestazione di servizi*) - 1. Sono ammessi all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente decreto, con carattere di temporaneità, previa dichiarazione al Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, i cittadini di cui all'articolo 1 che:

a) sono in possesso di uno dei titoli di cui all'allegato A o contenuti nella comunicazione della Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, o si trovano nella situazione prevista dall'articolo 6;

b) esercitano legalmente l'attività relativa al settore dell'architettura nello Stato membro in cui sono stabiliti.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico ».*

4. *Identico.*

2. La prestazione di servizi, di cui al comma 1, comporta l'iscrizione in appositi registri, istituiti e tenuti presso i Consigli provinciali ed il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, con oneri a carico degli ordini.

3. Ai cittadini di cui all'articolo 1, iscritti nel registro, si applicano le disposizioni relative al godimento dei diritti ed alla osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale in quanto compatibili ».

5. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. - (*Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri*) — 1. Ai fini del riconoscimento in altri Paesi dell'Unione europea o negli altri Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia ».

6. L'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. - (*Norme transitorie*) — 1. Sono riconosciuti, ai fini dell'accesso alle attività disciplinate dal presente decreto e del loro esercizio:

a) i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea fino al 5 agosto 1985 ed elencati nell'allegato A;

b) i diplomi, i certificati e gli altri titoli elencati nell'allegato A e rilasciati dai rispettivi Stati membri dell'Unione europea a coloro che abbiano iniziato la relativa formazione al massimo durante il terzo anno accademico successivo al 5 agosto 1985;

c) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni anteriori al 5 agosto 1985, da cui risulti che il titolare è stato

5. *Identico:*

« ART. 9-bis. - (*Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri*) — 1. Ai fini del riconoscimento in altri **Stati** dell'Unione europea o negli altri **Stati** aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia ».

6. *Identico.*

autorizzato, prima del 5 agosto 1987, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività relative;

d) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni emanate nel periodo tra il 5 agosto 1985 e il 5 agosto 1987, da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, entro tale ultima data, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività relative;

e) gli attestati rilasciati dalle autorità competenti della Repubblica Federale di Germania che sanzionano la relativa equivalenza dei titoli di formazione rilasciati, a decorrere dall'8 maggio 1945, dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca, con i titoli elencati all'allegato A ».

7. Sono abrogati gli articoli 8 e 11 del regolamento contenente norme ed integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento ed iscrizione all'albo degli architetti di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1994, n. 776.

ART. 16.

(Modifica alla legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 febbraio 2002, nella causa C-279/00).

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi fissati per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro dell'Unione europea ».

7. *Identico.*

ART. 17.

*(Modifica **all'articolo 2 della** legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 febbraio 2002, nella causa C-279/00).*

Identico.

ART. 17.

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 marzo 2002, nella causa C-145/99).

1. L'articolo 2, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in materia di libera prestazione di servizi da parte di avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, è abrogato.

2. All'articolo 17, primo comma, numero 7, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo la parola: « residenza » sono inserite le seguenti: « o il proprio domicilio professionale ».

ART. 18.

(Servizi postali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinare l'ambito dei servizi postali riservati dal 1° gennaio 2003 e dal 1° gennaio 2006, ivi compresa la corrispondenza transfrontaliera e la pubblicità diretta per corrispondenza, nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale entro i limiti di peso e di prezzo indicati nella direttiva;

b) garantire l'applicazione dei principi di trasparenza e di non discriminazione nell'applicazione delle condizioni economiche speciali e di quelle associate;

ART. 18.

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 marzo 2002, nella causa C-145/99).

Identico.

ART. 19.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, in materia di servizi postali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 10 giugno 2002**, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) fissare regole tassative per il trasferimento di sovvenzioni dall'area riservata a quella del servizio universale;

d) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale degli operatori privati;

e) garantire il rispetto dei servizi riservati.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 19.

(Delega al Governo per la modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, in relazione alla causa C-32/02).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la completa attuazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, apportando alla legge 23 luglio 1991, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne l'ambito soggettivo di applicazione ai vincoli comunitari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti nell'articolo 2.

c) *identica*;

d) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e degli operatori privati;

e) *identica*.

2. *Identico*.

ART. 20.

(Delega al Governo per la modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, in relazione alla causa C-32/02).

Identico.

ART. 20.

(Modifiche al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di lavoro notturno).

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 ».

2. Il quarto comma dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è sostituito dal seguente:

« È in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di età superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione ».

ART. 21.

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di OICVM).

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro il 13 agosto 2003, un decreto legislativo recante le norme per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di regolamentare le società di gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di OICVM.

ART. 21.

(Modifiche al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di lavoro notturno).

1. *Identico.*

2. *Identico:*

« È in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di età superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione **e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi** ».

ART. 22.

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari).

1. *Identico.*

2. L'attuazione delle direttive sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che le società di gestione autorizzate in conformità alla direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/107/CE, possano esercitare in Italia le attività di gestione collettiva del risparmio in regime di libera prestazione del servizio ovvero per il tramite di succursali;

b) stabilire che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorità italiane in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento;

c) indicare quali servizi accessori possano essere prestati dalle società di gestione del risparmio tra quelli consentiti dalla direttiva 2001/107/CE;

d) disciplinare, per le società di gestione e le società di investimento a capitale variabile (SICAV), la delega a terzi dell'esercizio di una o più funzioni prevedendo modalità della stessa che evitino lo svuotamento delle funzioni e assicurino il permanere della responsabilità in capo alla società delegante;

e) stabilire, in armonia con la disciplina contenuta nella direttiva 2001/107/CE, condizioni di accesso all'attività e **criteri per l'esercizio della vigilanza prudenziale** per le SICAV e le società di gestione del risparmio che designano in via permanente una società di gestione del risparmio per la gestione del proprio patrimonio;

f) prevedere che le società di gestione siano tenute a pubblicare, in aggiunta agli altri documenti informativi, un prospetto semplificato da consegnare gratuitamente al sottoscrittore prima della conclusione del contratto e prevedere che il prospetto completo, l'ultima relazione annuale e l'ul-

2. L'attuazione delle direttive sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che le società di gestione autorizzate in conformità alla direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/107/CE, possano esercitare in Italia le attività **previste dalla direttiva stessa e per le quali sono autorizzate nel Paese di origine** in regime di libera prestazione del servizio ovvero per il tramite di succursali;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) stabilire, in armonia con la disciplina contenuta nella direttiva 2001/107/CE, condizioni di accesso all'attività per le SICAV e le società di gestione del risparmio che designano in via permanente una società di gestione del risparmio per la gestione del proprio patrimonio;

f) *identica*;

tima relazione semestrale pubblicate siano messi gratuitamente a disposizione del sottoscrittore che ne faccia richiesta;

g) indicare quali deroghe alle norme vigenti in tema di ripartizione dei rischi siano consentite per le società di gestione e le SICAV appena costituite in conformità a quanto stabilito nella direttiva 2001/108/CE;

h) concedere un periodo massimo di sessanta mesi dalla data del 13 febbraio 2002 alle società di gestione e alle SICAV esistenti a tale data per adeguarsi alla nuova disciplina nazionale posta in essere in attuazione della citata direttiva comunitaria.

3. Il Governo, al fine di garantire il corretto e integrale recepimento delle direttive di cui al presente articolo, potrà apportare modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, eventualmente adattando le norme vigenti nella stessa materia al fine del loro coordinamento con le nuove disposizioni.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 22.

(Attuazione della raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali).

1. Per dare completa attuazione alla raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali, il Governo è autorizzato ad adottare apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che preveda in particolare:

a) la definizione dei criteri specifici relativi all'organizzazione ed esecuzione delle ispezioni ambientali;

soppressa;

g) identica.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 23.

(Attuazione della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali).

1. Per dare completa attuazione alla raccomandazione 2001/331/CE **del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001**, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali, il Governo è autorizzato ad adottare apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che preveda in particolare:

a) identica;

b) la definizione dei criteri per la predisposizione di un piano delle ispezioni ambientali da parte delle Amministrazioni competenti a livello nazionale, regionale o locale;

c) l'individuazione dei criteri per disciplinare le visite in sito;

d) l'introduzione di una banca dati relativa alle ispezioni effettuate facilmente accessibile al pubblico.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 23.

(Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada).

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

b) identica;

c) identica;

d) identica.

2. Identica.

ART. 24.

(Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada).

Identico.

ART. 24.

(Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« 2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202 ».

ART. 25.

(Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319).

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

« f-bis) il Ministero per i beni e le attività culturali, per le attività afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni culturali e per le attività che riguardano il settore sportivo e in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo; ».

ART. 25.

(Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00).

Identico.

ART. 26.

(Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319).

Identico.

ART. 27.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare).

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: « non compresi nell'allegato 1 » sono soppresse;

b) all'articolo 7, i commi 9 e 10 sono abrogati;

c) all'articolo 8, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

d) all'articolo 15, il comma 3 è abrogato.

ART. 28.

(Attuazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi).

1. Ai fini del recepimento della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, è prorogato di un anno.

2. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine stabilito dal comma 1, anche apportando integrazioni o modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/24/CE nel rispetto altresì dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che i provvedimenti e le procedure che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/24/CE debbano essere individuati tra quelli previsti dal titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) prevedere il riconoscimento delle procedure di risanamento e di liquidazione adottate in altro Stato membro nonché delle misure adottate dai competenti organi, secondo la normativa dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio, con le eccezioni tassativamente indicate dalla direttiva 2001/24/CE;

c) prevedere la disciplina degli obblighi informativi e dell'attività di coordinamento tra le autorità degli Stati membri, attribuendo le relative competenze alla Banca d'Italia e consentendo a tali fini anche il ricorso ad accordi con le altre autorità di vigilanza;

d) prevedere che vengano fornite adeguate informazioni e forme di assistenza ai terzi residenti in altri Stati membri, per agevolare la tutela dei loro diritti in relazione ai provvedimenti di risanamento e di liquidazione adottati in Italia, in conformità al principio dell'uguaglianza del trattamento dei terzi ovunque residenti.

3. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nel medesimo termine stabilito dal comma 1, disposizioni integrative e modificative della disciplina delle crisi, contenuta nel titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nella parte II, titolo IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 per finalità interpretative e ai fini del coordinamento con:

a) le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;

b) le disposizioni in materia di adempimenti pubblicitari contenute nella legge 24 novembre 2000, n. 340;

c) le disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, assicurando le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità del sistema bancario e finanziario e di tutela dei diritti dei depositanti e degli investitori, sottoposti alla disciplina del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e stabilendo in particolare che, nelle ipotesi previste dal citato decreto legislativo n. 231 del 2001, in luogo dei provvedimenti interdittivi e di nomina di un commissario siano adottati i provvedimenti contemplati dai citati testi unici di cui ai decreti legislativi n. 385 del 1993 e n. 58 del 1998 da parte delle autorità amministrative competenti.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 29.

(Attuazione della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie).

1. Il termine per il recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, previsto all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, è prorogato di sei mesi.

ART. 30.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria).

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria.

2. L'attuazione della direttiva 2002/47/CE sarà informata ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alla definizione e al regime giuridico dei contratti di garanzia finanziaria, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che possano essere parti dei contratti anche i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della medesima direttiva e che ne possano formare oggetto anche gli strumenti finanziari di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera b);

b) individuare le modalità mediante le quali il beneficiario della garanzia su strumenti finanziari possa realizzarla mediante appropriazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva.

3. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della citata direttiva, potrà coordinare le suddette disposizioni con le norme previste dall'ordinamento interno in materia di prestazione di garanzie e di realizzazione delle stesse, eventualmente adattando le norme vigenti nelle stesse materie in vista del perseguimento delle finalità della direttiva medesima.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati;

2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;

2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele;

2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;

2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana;

2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

Identica;

identica;

identica;

identica;

identica;

identica;

soppressa (v. allegato B);

identica;

identica;

identica;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di IVA;

2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita;

2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita.

(segue: testo della Commissione)

identica;

2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;

identica;

identica;

2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici;

2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari;

2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;

2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;

2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate;

2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

(segue: testo della Commissione)

2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori;

2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità.

(segue: testo della Commissione)

ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

Identica;

identica;

identica;

identica;

identica;

2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele;

identica;

identica;

identica;

2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria.

€ 1,14



14PDL0033820